

DOLO E COLPA NEI REATI AMBIENTALI CONSIDERAZIONI SU PRECAUZIONE, DOLO EVENTUALE ED ERRORE*

CARLO RUGA RIVA
*professore associato di diritto penale
nell'Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia*

Sommario: 1. Premessa. 2. Il principio di precauzione. 3. Il dolo nei delitti di disastro e di avvelenamento. - 3.1. Disastro doloso. - 3.2. Avvelenamento doloso di acque. - 3.3. Gli indicatori del dolo eventuale al banco di prova dei delitti ambientali. - 4. Colpevolezza, errore e caso fortuito.

1. Premessa

Il tema della colpevolezza nei reati ambientali è stato per molti anni piuttosto marginale: il dibattito si incentrava piuttosto sulla struttura del reato ambientale, sulle tecniche di anticipazione della tutela, sul bene giuridico protetto, sul rapporto problematico con i principi di offensività e di legalità¹.

*Testo riveduto e integrato della relazione tenuta il 21.11.2014 presso l'Università degli Studi di Milano, nell'ambito del Convegno internazionale *La tutela dell'ambiente tra diritto e procedura penale: equilibri di sistema e spinte riformatrici*, organizzato dal CNDPS - Commissione Enrico de Nicola di diritto e procedura penale, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze giuridiche C. Beccaria.

¹ Su tali temi v. PATRONO, *Inquinamento industriale e tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1980; PANAGIA, *La tutela penale dell'ambiente nel diritto penale d'impresa*, Padova, 1993; CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura sanzionatoria*, Padova, 1996; LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Milano, 2004; PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2006; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007; BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008; DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Una ipotesi sistematica*, Milano, 2012; RUGA RIVA, in PELISSERO (a cura di), *Tutela dell'ambiente. Parte generale*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO e PALIERO, Torino, 2013, 3 ss. Su tali temi v. PATRONO, *Inquinamento industriale e tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1980; PANAGIA, *La tutela penale dell'ambiente nel diritto penale d'impresa*, Padova, 1993; VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela penale dell'ambiente)*, in *Dig. Disc. Pen.*, IX, Appendice, Torino, 1995, 756 ss.; CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura sanzionatoria*, Padova, 1996; LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Milano, 2004; PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2006; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007; BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008; DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Una ipotesi sistematica*, Milano, 2012; RUGA RIVA, in PELISSERO (a cura di), *Tutela dell'ambiente. Parte generale*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO e PALIERO, Torino, 2013, 3 ss.

La ragione di tale marginalità risiedeva nella natura contravvenzionale dei reati ambientali, con conseguente indifferenza, ai fini della imputazione soggettiva, della distinzione tra dolo e colpa, rilevante ai soli fini della commisurazione della pena.

Il dibattito si è così polarizzato non già in positivo, sui contenuti del dolo e della colpa, bensì in negativo, sulle eventuali cause di esclusione della colpevolezza.

In un contesto normativo stratificato e caotico, fittamente regolato da discipline amministrative a monte di correlati illeciti penali meramente sanzionatori, si è posta la questione delle condizioni in presenza delle quali eventualmente scusare una condotta antigiusuridica: tipicamente in caso di allegato errore sul precetto penale, o su legge extrapenale amministrativa, o di condotta conforme a titoli autorizzativi o a pareri rilasciati dalla p.a., poi rilevatisi illegittimi; o, al di fuori dell'orizzonte dell'errore, si è posta la questione della incidenza sulla colpevolezza del guasto tecnico, così come delle condizioni alle quali rimproverare a soggetti apicali di strutture organizzate, private e pubbliche, condotte inquinanti materialmente tenute da soggetti gerarchicamente sottoposti.

Questi temi, come vedremo oltre (cfr. *infra*, 4), sono dibattuti ancora oggi, ma la discussione più attuale, sulla quale incentreremo il contributo, riguarda due nuovi protagonisti della scena penal-ambientale: la responsabilità dolosa nei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica, nell'orizzonte di massivi inquinamenti industriali, e il principio di precauzione come meccanismo di potenziale estensione della responsabilità colposa.

Insomma, il diritto vivente pone alla dottrina nuovi scenari, nei quali le esigenze di elevata tutela dell'ambiente e di effettività della repressione penale rischiano di mutare la fisionomia classica di istituti ispirati al principio di colpevolezza.

Nulla di nuovo nella storia del diritto penale ambientale, da sempre dominato dal formante giurisprudenziale e da preoccupazioni generalpreventive.

2. Il principio di precauzione

Cominciamo dal principio di precauzione².

Entrato dapprima nell'ordinamento internazionale e comunitario, ispira oggi diverse normative nazionali, di diretto o indiretto rilievo penale (rifiuti³, OGM⁴, MOGM⁵, elettrosmog⁶).

² Il tema è ormai oggetto di molteplici contributi dottrinali: in relazione alle opere monografiche v. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale: paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012; MASULLO, *Colpa e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012; CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013; CORN, *Il principio di precauzione. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013; tra i molti saggi v. GIUNTA, *Prudenza nella scienza versus prudenza della scienza? In margine alla disciplina dei trapianti e degli xenotrapianti*, in *Dir. pubbl.*, 2003, 162 ss.; ID., *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 227 ss.; FORTI, *Accesso alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione*, in *Criminalia* 2006; RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, in DOLCINI-PALIERO (a cura di), *Scritti in onore di Marinucci*, II, Milano, 2006, 1754 ss.; PONGILUPPI, *Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto da distanza tra disvalore d'azione e disvalore di evento*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, 225 ss.; PIERGALLINI, *Attività produttive, decisioni in stato di incertezza e diritto penale*, in DONINI-PAVARINI (a cura di), *Sicurezza e diritto penale*, Bologna, 2011, 327 ss.; MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?* in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2011.

³ Art. 178 d.lgs. n. 152/2006.

In linea generale, e rinviandosi alle singole normative per l'analisi delle rispettive peculiarità, il principio di precauzione è assunto in tali ipotesi dal legislatore come criterio di gestione del rischio di danni gravi all'ambiente e alla salute, in condizioni di seria incertezza scientifica sull'*an* e sul *quomodo* del danno sospettato, gestione che passa per procedure, autorizzazioni, limiti-soglia cautelativi e prescrizioni volti a minimizzare rischi che la scienza ha ipotizzato come seri ma che rimangono incerti.

Si tratta di un modello problematico dal punto di vista del diritto penale⁷, poiché il nesso tra condotta incriminata e tutela dei beni giuridici si dilata dal pericolo astratto (fondato su leggi scientifiche) ad un pericolo che la scienza congetture come possibile, ma sul quale non si è ancora formato un sapere sufficientemente corroborato.

Il problematico ancoraggio al principio di offensività suggerisce a parte della dottrina di porre il principio di precauzione come base per la costruzione di illeciti e di sanzioni di carattere *non* penale⁸; altri, in contesti di incertezza scientifica, suggeriscono l'impiego del modello ingiunzionale⁹, o auspicano che obblighi precauzionali (di segnalazione, di approfondimento scientifico, di collaborazione con la p.a. ecc.) vengano imposti all'ente, nella misura in cui sia dotato di un sapere differenziale, ulteriore rispetto a quello dell'agente modello¹⁰.

Il principio di precauzione da un lato ispira il legislatore nella configurazione di determinati illeciti penali di rischio, dall'altro assume rilievo, in giurisprudenza, in relazione all'intero settore ambientale, ove più precisamente assume quattro diverse funzioni¹¹: a) funzione argomentativa di mero rafforzamento retorico del giudizio sfavorevole all'imputato, poggiante su altri motivi più pregnanti; b) funzione di interpretazione estensiva di fattispecie penali (ad es. in tema di rifiuti, come conseguenza dell'interpretazione estensiva della nozione di rifiuto); c) funzione di estensione dei criteri di imputazione dell'evento dannoso o pericoloso (sia sul versante della causalità che della colpa); d) funzione di criterio selettivo tra ambito penale e punitivo-amministrativo.

Il principio di precauzione non è dunque (più) uno slogan, o un approccio culturale, condivisibile o meno sul piano ideologico, ma un principio riconosciuto dal diritto positivo.

Per quel che più interessa, è divenuto, nel 2008, un *principio di sistema del diritto ambientale*: come recita l'art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006 è un principio generale cui devono attenersi tutti, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; già prima, nel 2006, in attuazione del principio comunitario di precauzione, l'art. 301 d.lgs. n. 152/2006 fissava in capo all'operatore che si imbatte nel rischio *o id est* l'imprenditore¹² *o* un'unica regola

⁴ D.lgs. n. 224/2003.

⁵ D.lgs. n. 206/2001.

⁶ L. n. 36/2001.

⁷ PULITANÒ, *Diritto penale*, V ed., Torino, 2013, 219 s.

⁸ DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, 2004, 119 s.; GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 861; in senso difforme, seppure dal peculiare angolo visuale della responsabilità per danno da prodotto, v. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, 635 ss.

⁹ GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, cit., 2006, 247.

¹⁰ Forti, *o Accesso o alle informazioni*, cit., 217 ss.

¹¹ Richiamo esplicitamente la classificazione di CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 88 ss.

¹² Art. 302, co. 4 d.lgs. n. 152/2006: *o*Per operatore si intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale *o*.

operativa (art. 301 d.lgs. n. 152/2006), ovvero l'obbligo di segnalazione agli enti pubblici preposti.

L'art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006, nell'esigere che tutte le persone fisiche e giuridiche garantiscano la tutela dell'ambiente, con azioni adeguate informate tra l'altro al principio di precauzione, pone il problema dell'eventuale rilevanza del principio di precauzione nella conformazione della colpa, criterio soggettivo di imputazione sufficiente per tutte le contravvenzioni, e dunque per la quasi totalità dei reati ambientali.

L'obiezione secondo cui il principio di precauzione non vincola i privati, ma solo le scelte politico amministrative degli organi pubblici preposti¹³, già controversa prima dell'introduzione della norma in esame¹⁴, sembra meritevole di essere riveduta di fronte al citato articolo, che alla lettera sembra imporre a tutti i cittadini un dovere di condotta precauzionale in materia ambientale.

È vero che la precauzione, al pari degli altri principi ambientali, è menzionata anche nell'art. 3-bis concernente i principi sulla produzione del diritto ambientale, e che lo stesso, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, costituisce regola generale della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emaneazione dei provvedimenti di natura contingibile e urgente, sicché sembra rivolgersi al legislatore e alla pubblica amministrazione, anziché ai privati.

Tuttavia, il distinto art. 3-ter si rivolge espressamente a tutte le persone fisiche e l'art. 301 d.lgs. n. 152/2006, rubricato attuazione del principio di precauzione si indirizza esplicitamente all'operatore, ovvero al soggetto che si imbatte nel rischio.

Non un rischio congetturabile purchessia, bensì, come specifica l'art. 301, un rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obbiettiva.

L'art. 301, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 sembra limitare i doveri precauzionali in capo all'operatore interessato ad un'informativa tempestiva rivolta agli enti locali e al Prefetto del luogo in cui si prospetta l'evento lesivo, mentre non indica misure operative diverse, come viceversa previsto per l'attuazione del principio di prevenzione (art. 304 d.lgs. n. 152/2006), relativo a danni imminenti non semplicemente congetturati come scientificamente plausibili, bensì reali (per es. astensione dall'attività in corso, adozione di misure di protezione di cose o persone).

L'art. 301, comma 3 demanda al Ministero dell'Ambiente la facoltà o non l'obbligo di adottare misure di prevenzione (termine improprio, si tratta di misure di precauzione, di contenimento di un rischio incerto, non di un pericolo imminente scientificamente comprovato).

Tali misure facoltative debbono essere proporzionali al livello di protezione perseguito; non discriminatorie e coerenti con misure analoghe già adottate; basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; aggiornabili alla luce di nuovi studi scientifici.

Il Ministero dell'Ambiente, si aggiunge, promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, può finanziare programmi di ricerca e assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

Il dovere di informativa agli enti, attribuito all'imprenditore, può probabilmente

¹³ V. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni*, cit., 241 s.

¹⁴ Sulla possibile influenza del principio di precauzione sulla colpa v. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 1754 ss.; CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, cit., specie 131 ss.

interpretarsi come norma di precauzione per così dire specifica.

Resta aperta la questione della c.d. precauzione generica¹⁵, ovvero dei comportamenti non previamente tipizzati che, di volta in volta, ad una valutazione *ex ante*, appaiano necessari a sventare il rischio, nell'ambito di una valutazione che tenga conto della probabilità di verificazione dell'evento, della sua magnitudine e dei costi delle misure precauzionali¹⁶.

Contro l'idea della precauzione generica può essere invocato proprio l'art. 301 d.lgs. n. 152/2006, che sembra circoscrivere soggetti e contenuto della precauzione *in action*: non tutti i privati, ma solo coloro che esercitano un'attività professionale avente rilevanza ambientale; non qualsiasi condotta ipoteticamente utile a contenere il rischio, ma solo un obbligo di informativa agli enti pubblici preposti.

Tanto più che il medesimo articolo *facoltizza* o nemmeno obbliga o il decisore pubblico o non il privato o ad adottare precauzioni sulla base di criteri (proporzione, non discriminazione, ponderazione costi/benefici, informazione al pubblico, investimenti in ricerca) largamente discrezionali, intrisi di valutazioni politico-economiche.

Si potrebbe argomentare nel senso che se scelte così politiche sono rimesse alla discrezionalità del Ministero, le relative misure non possono imporsi sotto minaccia di pena a privati cittadini, spesso privi di adeguate competenze e risorse tecnico-economiche.

Più in radice, la precauzione richiamata dall'art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006 esprime un *principio*, e non una *regola*: non prescrive regole modali di comportamento finalizzate a sventare il rischio, ma pretende un approccio genericamente cautelativo di fronte al rischio.

Norma di azione, si è detto, e non di relazione¹⁷: rivolta al decisore pubblico, e non al cittadino.

Il principio di precauzione necessiterebbe dunque della *interpositio legislatoris*¹⁸, di ulteriori norme di settore specificamente dettate dal legislatore per disciplinare singole fattispecie.

In questa logica, è significativo che l'art. 301 d.lgs. n. 152/2006 sia intitolato *attuazione* del principio di precauzione, a sottolineare la necessità, appunto, di una regola che specifichi la gamma di comportamenti concretamente discendenti dal vago principio enunciato dall'art. 174 Tr. CE (ora art. 191 TFUE).

Del resto proprio la natura incerta del rischio e la insufficienza delle conoscenze scientifiche attuali consente al più di immaginare regole procedurali (di informazione,

¹⁵ Per un'apertura in questo senso, a determinate condizioni, sia consentito rinviare a RUGA RIVA, *Principio di precauzione*, cit., peraltro in un contesto normativo antecedente all'introduzione degli artt. 3-ter e 301 d.lgs. n. 152/2006; CORN, *Il principio di precauzione*, cit., 160 ss.; sul tema v. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 166 ss.; decisamente critici GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni*, cit., specie 241 ss.; CONSORTE, *Tutela penale*, cit., specie 87 ss.; MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit.; ATTILI, *L'agente modello nell'era della complessità: tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2006, 1240 ss., specie 1280 ss.

¹⁶ Ritengono che il principio di precauzione è seppure inidoneo a produrre autonomamente nuove regole cautelari, funge invece da criterio atto a sollecitare un rafforzamento dei doveri di attenzione e informazione tendenti a verificare col massimo scrupolo la fondatezza dei pericoli o dei rischi paventabili, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2010, VI ed., 547.

¹⁷ DELL'ANNO, in DELL'ANNO-PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. primo, Padova, 2012, 308.

¹⁸ FRACCHIA, in DELL'ANNO-PICOZZA (a cura di), *Trattato*, op. ult. cit., 574.

approfondimento scientifico, monitoraggio ecc.) più che regole immediatamente operative, salvo naturalmente accettare l'opzione più radicale dell'astensione dall'attività.

Regole precauzionali modali saranno generalmente disponibili al più presto in una fase in cui le conoscenze scientifiche si vanno consolidando, cioè in una fase di transizione dall'incertezza verso la certezza.

In definitiva il nostro ordinamento ambientale sembra per ora avere scelto, attraverso l'art. 301 d.lgs. n. 152/2006, di imporre ai privati un unico obbligo precauzionale, di natura informativa, facoltizzando la p.a. a prendere altre e più impegnative misure operative.

Un criterio di allocazione della precauzione probabilmente condivisibile sul piano della politica del diritto, ma non l'unico possibile.

Insomma, il diritto penale ambientale non sembra ad oggi lasciare spazio ad obblighi di precauzione per così dire generica, i quali amplificherebbero i noti problemi di previa delimitazione dei doveri di prudenza nell'orizzonte comune della colpa.

In particolare, in assenza di conoscenze scientifiche certe sull'*an* e sul *quomodo* dei meccanismi causali che determinano un certo evento, verrebbe meno o secondo i critici o la prevedibilità dell'evento e la previa conoscibilità della stessa regola cautelare modale idonea a sventare il rischio, salvo ammettere una generalizzata e irrealistica regola di astensione dall'attività sospetta.

Resta il fatto, però, che l'art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006, sul piano meramente letterale, si rivolge (anche) a tutti i soggetti privati, ciò che verosimilmente potrebbe indurre una parte degli interpreti a desumere l'esistenza di obblighi precauzionali ulteriori rispetto a quelli della tempestiva comunicazione del rischio: in questa diversa e non condivisa prospettiva si dovrebbero quanto meno tenere ben ferme alcune condizioni di contesto: essa scatterebbe solo in presenza di un quadro di studi scientifici e di dati fattuali di un certo spessore, sia in relazione al rischio paventato, sia alle contromisure adottabili.

Rileverebbero solo congetture che siano espressione di una pluralità di studi scientifici, che ipotizzino correlazioni tra date condotte (es. esposizioni a certe sostanze) e danni per l'ambiente, sulla base di argomenti e riscontri empirici plausibili per quanto provvisori, pur in assenza di spiegazioni scientifiche certe (nel senso di consolidate nella comunità scientifica di riferimento), sempre che dagli studi siano prospettate (o siano desumibili dall'agente modello) le condotte da tenere per evitare il rischio congetturato.

Proviamo a ipotizzare due casi in cui entrino in gioco, rispettivamente, la precauzione specifica e la precauzione generica, laddove, successivamente alla condotta, e al momento del giudizio, il serio sospetto circa la pericolosità di una data sostanza sia divenuto evidenza scientifica consolidata.

Caso A) Precauzione specifica

Si ipotizzi che taluni studi ipotizzino la cancerogenicità e la ecotossicità di una certa sostanza, fin lì considerata non cancerogena dallo IARC né ecotossica dal sapere scientifico consolidato.

Il contesto normativo in materia di rifiuti è ispirato espressamente al principio di precauzione (art. 178 d.lgs. n. 152/2006: «la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione»), nonché ad una recente regola operativa¹⁹, secondo cui «quando

¹⁹ L'art. 13, comma 5, lett. b-bis del d.l. n. 91/2014, conv. in l. n. 116/2014, ha riformulato la premessa all'allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, distinguendo tra rifiuti con codice CER pericoloso assoluto, pericoloso non assoluto e codici CER speculari (pericoloso e non pericoloso), nel

le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo *non* possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso; analogamente se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, *in applicazione del principio di precauzione*.

Si tratta di una regola ispirata chiaramente alla filosofia del *worst case scenario*. Insomma, *in dubio pro* rifiuto pericoloso.

Laddove tale sostanza sia contenuta in materiali o oggetti costituenti rifiuto, la nuova disciplina sui rifiuti impone di trattare il rifiuto *forse pericoloso come certamente pericoloso*, con tutte le conseguenze in termini di etichettatura e, soprattutto, di gestione, compreso lo smaltimento.

Quid juris se il nostro produttore, pur in presenza di un dubbio sulla natura pericolosa della sostanza contenuta nel rifiuto, lo classifichi come non pericoloso, onde risparmiare sui costi di gestione e di smaltimento del rifiuto?

Poniamo che tale rifiuto sia accumulato in grossi quantitativi in una discarica autorizzata a smaltire solo rifiuti non pericolosi.

Poniamo che, dopo qualche tempo (magari anni) la cancerogenicità e la ecotossicità della sostanza diventi patrimonio comune della scienza, e che si accerti una contaminazione grave ed estesa del suolo interessato dai conferimenti in zona limitrofa ad un centro abitato.

Discarica abusiva? Disastro ambientale?

La violazione di una espressa e specifica regola di precauzione rende abusiva la discarica contenente rifiuti che al momento del conferimento non dovevano essere presi in carico da chi non aveva autorizzazione alla gestione di rifiuti pericolosi? La violazione della regola cautelare precauzionale rende altresì colposa la condotta di chi ha conferito in una discarica abusiva, e cioè non autorizzata ad accogliere quel tipo di rifiuti?

La risposta sembra dover essere affermativa, se e nella misura in cui si dimostri che la condotta alternativa lecita (la gestione e il conferimento del rifiuto come pericoloso) avrebbe impedito il degrado dell'area, ad esempio perché i rifiuti pericolosi di una certa tipologia, in un certo momento storico, venivano trattati in modo tale da evitare contaminazioni del suolo.

La questione diviene ancora più delicata in rapporto ad una eventuale contestazione di disastro ambientale, ricorrendone in ipotesi gli ulteriori requisiti.

In questo caso occorrerebbe dimostrare non solo che la condotta tenuta era contraria ad una regola di precauzione specifica, ma, ulteriormente, che l'evento di pericolo per la pubblica incolumità concretizza proprio quel rischio che la regola precauzionale mirava a contenere; legame sussistente, verrebbe da dire, se e nella misura in cui si trattasse di sostanze sospettate di essere cancerogene, non anche nel caso, ad es., di sostanze sospettate di essere (solo) ecotossiche, nel quale ultimo caso sarebbe al più da considerarsi prevedibile *ex ante* solo l'evento intermedio rappresentato dal grave inquinamento ambientale, e non l'evento finale rappresentato dal pericolo per la pubblica incolumità.

Caso B) Precauzione generica

quale ultimo caso occorre che il produttore svolga determinate indagini chimiche per giungere alla corretta qualificazione del rifiuto.

In relazione a reati di evento colposi rimane da verificare se, al di là di specifiche regole precauzionali di settore, sia ipotizzabile una regola generale di precauzione, e, in particolare se questa sia rinvenibile nel citato art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006.

Esemplifico.

Caio, imprenditore nel settore chimico in un'area fortemente industrializzata, brevetta un nuovo composto e lo utilizza in un processo produttivo che comporta emissioni in atmosfera, regolarmente autorizzate²⁰.

A distanza di qualche anno si osservano morie di piante e di uccelli posti vicino alla fabbrica, e aumento di ricoveri per malattie respiratorie nelle zone limitrofe alla fabbrica, oggetto di apposito studio epidemiologico; un isolato studio scientifico ipotizza una correlazione tra il nuovo composto e i danni all'ambiente e alla salute, senza fornire evidenze solide.

Trattandosi di composto nuovo, non vi sono studi approfonditi sulle sue conseguenze: la scienza non fornisce informazioni sufficienti.

Il nostro imprenditore ha o non ha obblighi diversi e ulteriori rispetto a quello di informativa di cui all'art. 301 d.lgs. n. 152/2006?

Può sostenersi che, in quanto titolare di conoscenze specifiche²¹, non patrimonio comune della scienza né tantomeno del circolo sociale di riferimento, abbia obblighi precauzionali ulteriori? E se sì, quali? di comunicazione alla scienza (a chi?), di monitoraggio più assiduo, di investimento in ricerca, di adozione di misure urgenti, eventualmente fino all'astensione dalla attività?

Quid juris se, tempo dopo, studi scientifici dimostrano l'effetto ecotossico e nocivo per la salute del nuovo composto?

Come ognuno vede si tratta di questioni drammatiche, dominate dall'incertezza, che in presenza di un principio vago o salvi i casi di specifiche regole precauzionali *ad hoc* di settore o è bene vengano demandate al decisore pubblico (legislatore o enti pubblici preposti alla gestione del rischio).

Nel caso ipotizzato gli enti pubblici avrebbero per es. poteri di ordinanza contingibile e urgente anche in base al principio di precauzione (art. 3-bis, comma 2 d.lgs. n. 152/2006) e/o potrebbero attivare le misure previste dall'art. 301, comma 4 d.lgs. n. 152/2006.

Ma se così non facessero? O se il silenzio dell'imprenditore ritardasse la consapevolezza pubblica del fattore di rischio²²?

Di fronte a tali scenari, ferma restando *de jure condito*, a mio avviso, la sufficienza dell'informativa agli enti preposti²³, sarebbe auspicabile, *de jure condendo*, che il legislatore

²⁰ L'art. 271, comma 6 d.lgs. n. 152/2006 prevede che per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

²¹ FORTI, *Accesso alle informazioni*, cit., 217 ss., specie in riferimento alle conoscenze superiori dell'ente rispetto all'agente modello.

²² La mancata segnalazione del sospetto (ove vi siano elementi perché sorgesse o dovesse sorgere in capo all'agente) costituirà l'unico profilo di precauzione specifica (art. 301 d.lgs. n. 152/2006), la cui violazione potrà eventualmente essere posta a fondamento di un rimprovero per avere colposamente causato determinati eventi, sempre che vi sia un nesso causale tra essa e gli eventi (insussistente ad es. nel caso di contestuale segnalazioni di terzi o di ritardo non apprezzabile rispetto al decorso causale).

²³ In un precedente lavoro (RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., specie 1761 ss.), ipotizzavo, in casi analoghi a quello trattato sopra nel testo, l'esistenza, a determinate condizioni,

arricchisse la gamma di obblighi sorgenti in capo all'operatore, e/o all'ente, cui si appalesassero seri rischi di gravi danni ambientali, identificabili all'esito di valutazioni scientifiche preliminari: obblighi di informare organismi scientifici, di collaborare nel monitoraggio e nella fornitura di dati alle autorità di controllo, in un'ottica però dialogica, nella quale la trasmissione del sospetto costituisca il presupposto di eventuali misure di approfondimento scientifico o di misure contingenti ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie, concordate tra privato e autorità pubblica ed economicamente e tecnicamente sostenibili.

Infine, il principio di precauzione inizia ad essere invocato in *altri casi*, non riconducibili al paradigma della precauzione restrittivamente inteso: laddove una sostanza sia reputata pericolosa in base a certe soglie fissate per legge o nell'autorizzazione, ma esista la possibilità tecnica, attraverso le c.d. BAT (*Best available techniques*)²⁴, di ulteriore abbattimento delle emissioni a livelli più cautelativi, o laddove per determinati settori di attività produttiva esistano determinati BREF²⁵ (*Best available techniques reference documents*), documenti redatti sotto l'egida della Commissione UE a seguito di informazioni scambiate tra esperti²⁶, o ancora laddove esistano valori soglia più cautelativi suggeriti da enti o associazioni (per es. OMS), o comunque laddove siano tecnicamente raggiungibili valori di emissione più bassi (*as low as reasonably achievable*, ALARA).

Tale è l'impostazione seguita nella sostanza dai GIP di Taranto (caso Ilva) e Savona (caso Tirreno Power).

Qui, sotto il profilo soggettivo, si coglie il riflesso del rischio consentito²⁷; l'affidamento sul rispetto dei valori imposti dalla legge o dal provvedimento amministrativo esclude la colpa?

La risposta della giurisprudenza, almeno nei casi Ilva e Tirreno Power è addirittura nel senso che non esclude neppure il dolo²⁸!

di taluni obblighi di precauzione "generica"; tuttavia, all'epoca dello scritto non era ancora entrato in vigore il d.lgs. n. 152/2006 il quale, per le ragioni sopra sostenute, sembra attribuire all'operatore, nel settore ambientale, un unico obbligo precauzionale (di segnalazione del sospetto alle autorità preposte).

²⁴ V. F. BRUNO, in GERMANÒ, BASILE, BRUNO, BENOZZO, *Commento al Codice dell'Ambiente*, II ed., Torino, 2013, 145 ss.; V. GIANPIETRO, *BAT, valori limite di emissione atmosferica e obiettivi di qualità ambientale*, in *A&S* 2014, n. 11, 785 ss.

²⁵ Per un elenco di BREF adottati in Italia dal Ministero dell'Ambiente v. F. BRUNO, in GERMANÒ, BASILE, BRUNO, BENOZZO, *Commento al Codice dell'Ambiente*, cit., 146.

²⁶ Per una più ampia illustrazione del significato e della genesi dei BREF, v. DI LANDRO, *Rifiuti, sottoprodotti e "fine del rifiuto" (End of Waste): una storia ancora da (ri)scrivere?*, paper in corso di pubblicazione.

²⁷ Per un approfondimento del tema del rischio consentito relativo al contesto ambientale cfr. RUGA RIVA, *Il caso Ilva: profili penali ambientali*, in *www.lexambiente.it*.

²⁸ GIP Savona, decreto 11.3.2014, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di ZIRULIA, p. 36. La condotta del gestore o il quale si è sempre attenuto ad un livello di gestione degli impianti prossimo al limite massimo del tetto emissivo previsto dalla legge, ad onta del fatto che fosse possibile una modalità gestionale diversa e nonostante le indicazioni dell'UE, espressamente richiamate dalla normativa italiana, indicassero come opportuni valori di emissione nettamente inferiori oltre ad essere stata causa del grave danno per cui si procede, appare certamente connotata quanto meno da grave imprudenza. La doverosità della condotta alternativa, rappresentata dal rispetto delle BAT, è fondata dal GIP di Savona sul principio di precauzione, per quanto, come dallo stesso riconosciuto, in un senso non del tutto corrispondente alla sua accezione più diffusa (qui non vi sarebbe incertezza sul

Un'interpretazione che esclude ogni rilevanza all'affidamento mi sembra sacrifici il principio di colpevolezza, oltre che quello di certezza del diritto.

Un'interpretazione sperabilmente equilibrata dovrebbe quanto meno, come già suggerito dalla c.d. Commissione Grosso, comportare la tendenziale esclusione della colpa laddove l'agente rispetti regole cautelari specifiche finalizzate a disciplinare determinati aspetti, salvo che il progresso scientifico e tecnologico, nel periodo successivo alla loro emanazione, non le abbia rese palesemente inadeguate²⁹.

3. Il dolo nei delitti di disastro e di avvelenamento

A fianco della colpa per violazione di regole precauzionali o addirittura del principio di precauzione si pone la parzialmente inedita responsabilità per dolo³⁰, storicamente non necessaria nei reati (contravvenzionali) ambientali.

Tale forma di imputazione ha una duplice genesi: per un verso giurisprudenziale, con la recente tendenza di parte della magistratura a qualificare gravi forme di inquinamento ambientale come delitti dolosi contro l'incolumità pubblica (disastro innominato e avvelenamento delle acque); per altro verso legislativa, con la comparsa, nel nostro settore, di delitti dolosi (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260 d.lgs. n. 152/2006; abuso paesistico di particolare gravità o realizzato in zone di particolare pregio ambientale, art. 181, co.1-*bis* d.lgs. n. 42/2004; false indicazioni, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché l'uso di certificato falso durante il trasporto, art. 258 d.lgs. n. 152/2006; combustione illecita di rifiuti, art. 256-*bis* d.lgs. n. 152/2006).

De jure condendo è stata approvata alla Camera³¹ un'importante proposta di riforma, che tra l'altro introdurrebbe nel corpo del codice penale un autonomo titolo di delitti dolosi contro l'ambiente (disastro ambientale, inquinamento ambientale, traffico di materiale radioattivo, impedimento del controllo).

Sullo sfondo delle nuove forme di responsabilità dolosa si staglia una nuova figura di tipo d'autore; non più il piccolo imprenditore, autore di condotte isolate e di micro-inquinamenti, frutto di disorganizzazione, bensì i vertici di grandi imprese, specie chimiche e siderurgiche, accusati di avere governato consapevolmente e volontariamente, in modo sistemico, modi di produzione dannosi o pericolosi per l'ambiente e per la salute: il tipo di autore diviene, per così dire, lo stabilimento inquinante, dietro le spoglie dei suoi di regola ormai vecchi ex dirigenti e preposti.

danno, bensì prova scientifica certa). Nel prosieguo (p. 38 s.) si considera anche l'ipotesi dolosa, con adesione alla giurisprudenza di merito emergente che esige per l'art. 434 il dolo generico, anche eventuale. Tra l'altro si fa riferimento al solo evento di danno ambientale, e non anche al c.d. disastro sanitario, nulla dicendosi rispetto al collegamento psicologico con il pericolo per la pubblica incolumità. Nel merito si sottolinea la consapevolezza in capo ai gestori della grave situazione ambientale, risultante da vari documenti e monitoraggi noti già da anni, senza però alcun approfondimento sul grado di adesione agli eventi descritti nella norma.

²⁹ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, V ed., cit., 340 s.

³⁰ Un precedente in termini è rappresentato dalle condanne per c.d. danneggiamento idrico, con imputazione soggettiva a titolo di dolo eventuale.

³¹ Il 26 febbraio 2014 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge C. 957 Micillo, C.342 Realacci e C. 1814 Pellegrino; il testo è ora all'esame del Senato (n. 1345).

Una responsabilità frutto di scelte collegiali, non di rado facenti capo a soggetti diversi succedutisi alla guida di società diverse, che anche sul piano soggettivo sembra meglio riconducibile alla responsabilità dell'ente più che di singoli imputati: scelta questa però tendenzialmente preclusa dal catalogo dei reati ambientali presupposto, che non conosce delitti contro l'incolumità pubblica e la salute pubblica, ed in ogni caso, quanto alle contravvenzioni ambientali, non è applicabile per condotte tenute anteriormente al 2011.

Mi soffermerò in particolare sul dolo nei reati di disastro c.d. ambientale e di avvelenamento delle acque o di sostanze alimentari; la prima fattispecie estratta dal capiente cilindro del disastro innominato, la seconda praticamente sconosciuta ai massimari di giurisprudenza, ma in questi ultimi anni divenuta di estrema attualità: lo scenario processuale, talora comune per le due contestazioni, è quello dei noti casi Eternit di Casale Monferrato ed altri siti, Ilva di Taranto, Enel di Porto Tolle, Isochimica di Avellino, Tirreno Power di Savona, Solvay-Ausimont di Spinetta Marengo, discarica di Bussi, Tamoil di Cremona.

3.1. *Disastro doloso*

Fino a pochi anni fa, i casi di inquinamento correlati alla produzione industriale venivano al più qualificati, in giurisprudenza, come disastri *colposi*; si pensi all'ICMESA di Seveso e alla fuga di diossina, per la quale il direttore tecnico della società fu condannato per disastro colposo con l'aggravante della colpa con previsione³².

Prima dell'emergere della casistica sui reati ambientali, Giorgio Marinucci, in una insuperata voce enciclopedica sul *«Crollo di costruzioni»*, aveva messo in luce le peculiarità del dolo: intenzionale rispetto all'evento del crollo o dell'altro disastro; eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità, considerato quale elemento costitutivo del tipo.

Ciò deriverebbe dalle formule rispettivamente utilizzate dal legislatore: *«fatto diretto a cagionare il crollo o un altro disastro»*, la quale indica il risultato cui deve dirigersi la condotta; e *«se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità»*, intesa quale *«previsione e accettazione implicita nell'agire malgrado la persistente previsione, che non appena l'attività finalistica abbia raggiunto, nel suo svolgimento causale, la consistenza di un fatto diretto verso il crollo, è possibile che si verifichi un diverso e maggiore evento, un pericolo per la pubblica incolumità»*³³.

Questa ricostruzione è stata seguita anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità³⁴ formatasi, si noti, sul crollo di costruzioni (non sull'altro disastro), ma è stata di recente criticata nella sentenza Eternit di primo e secondo grado, con effetto di vera e propria imitazione in successive sentenze di merito e pronunce rese perlopiù in sede cautelare (Enel Porto Tolle³⁵, Ilva, Isochimica, Tirreno Power)³⁶.

³² C 23.5.1986, Von Zehl, CED 175065, in *Cass. pen.*, 1988, 1250.

³³ MARINUCCI, voce *Crollo di costruzioni*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, XI, 1962, 415.

³⁴ In questo senso è orientata la prevalente giurisprudenza di legittimità: *Cass. sez. IV*, 5.05.2011, n. 36626; *Cass. sez. I*, 14.12.2010, n. 1332, Zonta; *Cass. sez. I*, 7.10.2009, n. 41306, RV 245039 esclude che rilevi un dolo eventuale di disastro, mentre parrebbe ritenere sufficiente il dolo diretto, oltre che quello intenzionale; *contra Cass.* 29.10.2009, citata in *Cass. sez. I*, 10.04.2012, n. 4049, che considera sufficiente il dolo eventuale.

³⁵ Trib. Rovigo, 31.03.2014 (dep. 22.9.2014), pp. 78 ss., in www.penalecontemporaneo.it, con nota di BELL, *Il processo alla centrale di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*.

³⁶ Tribunale del Riesame di Taranto, 7.8.2012, sez. feriale, in proc. pen. n. 936/2010 (caso Ilva), p. 80 ss.; secondo il GIP di Avellino, decr. 15.6.2013, in www.penalecontemporaneo.it (caso

Questo nuovo filone giurisprudenziale ritiene che il criterio di imputazione sia il dolo generico, in ognuna delle sue tre forme: la locuzione "fatto diretto a cagionare un disastro" viene interpretata in chiave meramente oggettiva.

Ciò innanzitutto sulla base di un'invocata interpretazione sistematica: alla luce dell'ipotesi colposa (449 c.p.), sarebbe irragionevolezza punire per colpa e non (anche) per dolo eventuale e diretto.

L'argomento mi pare provi troppo: da un lato il dolo eventuale sussisterebbe per ogni delitto doloso che abbia una figura gemella colposa, senza, come invece doveroso, alcuna considerazione circa le peculiarità delle singole fattispecie; dall'altra l'argomento può essere ribaltato: semmai l'esigenza di punire a titolo di dolo eventuale è più debole laddove una sanzione per l'ipotesi colposa aggravata dalla previsione dell'evento possa comunque essere irrogata; semmai l'esigenza di punire anche a titolo di dolo eventuale è più forte *in assenza* di una contigua fattispecie colposa, perché solo in quei casi l'autore del fatto tipico rimarrebbe impunito; d'altra parte, le poche ipotesi di fattispecie pacificamente a (solo) dolo intenzionale (abuso di ufficio, falso in bilancio) non conoscono correlate fattispecie colpose: insomma, ben può essere che per caratteristiche strutturali o per scelte politico-criminali il legislatore non incrimini determinati delitti o contravvenzioni (anche) a titolo di dolo eventuale, indipendentemente dall'esistenza o meno di correlate ipotesi colpose.

Questo il quadro giurisprudenziale, seppure in continuo divenire.

A me pare che l'orientamento più restrittivo (che esclude rilevanza al dolo eventuale) sia quello più coerente con la lettera della legge.

L'espressione "fatti diretti a cagionare un disastro" taglia infatti fuori, sotto il profilo soggettivo, il dolo eventuale, comunque lo si interpreti.

Del resto, a conferma della tesi qui sostenuta può forse invocarsi la *diversa* descrizione del fatto tipico di disastro ambientale contenuta nel testo votato dalla Camera, ove si legge (art. 452-ter c.p.) "chiunque, in violazioni di disposizioni legislative, cagiona un disastro ambientale".

Non si punirebbe più come reato consumato un'ipotesi strutturalmente di attentato (o di tentativo), né si richiederebbe un fatto diretto a causare il disastro; la conseguenza, mi pare, è che solo nella nuova norma, diversamente da quella attuale, sarebbe sufficiente il dolo eventuale in relazione all'ipotesi di disastro verificatosi, e che l'attuale ipotesi oggi prevista dall'art. 434, comma 1 c.p. verrebbe sanzionata a titolo di tentativo, con tutti i noti problemi circa la sua punibilità per dolo eventuale, ma con la sicura punibilità per dolo diretto.

Tornando al diritto positivo, a mio parere la formula citata (commette un fatto diretto a cagionare un disastro) non esclude la rilevanza del *dolo diretto*,³⁷ inteso come

Isochimica), la formula, "fatto diretto a di cui all'art. 434, comma 1 è da leggersi in chiave oggettiva, come evocatrice di dolo generico, in ognuna delle sue tre forme, compreso il dolo eventuale. Nel caso Isochimica si osserva che taluni imputati avrebbero avuto di mira proprio la realizzazione della condotta (pag. 23), essendo ben consapevoli delle conseguenze ed avendo deliberatamente scelto di interrare l'amianto senza alcuna cautela, di abbandonarne parte all'aperto ecc., agendo cioè con dolo intenzionale.

³⁷ In questo senso parrebbe Cass. sez. I, 7.10.2009, cit.; cfr. anche GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in diretto da GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto*

conseguenza necessariamente collegata, nella psiche dell'agente, al fatto precipuamente realizzato con un determinato scopo (per esempio di risparmiare sui costi di smaltimento).

Semmai, potrebbe dubitarsi della sufficienza del dolo eventuale rispetto all'ulteriore evento di pericolo per la pubblica incolumità; tanto più, come doveroso, si interpreti il disastro come evento distruttivo, produttivo di danni gravi, estesi e complessi e dotato di proiezione offensiva verso l'incolumità pubblica, tanto meno dovrà ammettersi uno scarto tra evento tipico di tipo naturalistico ed evento di pericolo per la pubblica incolumità; il riflesso soggettivo di questa interpretazione dovrebbe portare ad una sovrapposizione tra i due oggetti del dolo (disastro e pericolo per la pubblica incolumità) nel senso della necessità del dolo diretto o intenzionale per entrambi.

Così, colui che interra o sversa abusivamente in terreni agricoli o in acque superficiali tonnellate di rifiuti pericolosi per evitare i costi di smaltimento legale non agisce con il dolo intenzionale di causare un disastro e un pericolo per l'incolumità pubblica, eventi che però costituiranno l'esito certo (salvo interventi di terzi) della condotta di inquinamento.

In definitiva, mi pare che il dolo del disastro si atteggi come dolo diretto (o *a fortiori* intenzionale) rispetto all'evento-disastro, e che l'autorevole tesi del dolo eventuale rispetto all'evento pericolo per la pubblica incolumità possa essere quantomeno rimessa in discussione a vantaggio del dolo diretto anche rispetto all'evento finale, che del resto costituisce il cuore dell'offesa, e pertanto sembra ragionevole debba essere abbracciato da un dolo non meno intenso di quello preteso per l'evento intermedio.

Identica soluzione mi pare valga anche per l'ipotesi del capoverso dell'art. 434 c.p.

Ciò, si badi, a prescindere dal controverso inquadramento del comma 2 quale fattispecie autonoma ovvero circostanza aggravante³⁸.

Se la verifica del disastro costituisce fattispecie autonoma³⁹, come sostenuto da autorevole dottrina e dall'ultima giurisprudenza, *nulla questio*: sul piano del dolo nulla cambia, essendo identico l'atteggiamento psicologico dell'agente sia rispetto all'evento disastroso⁴⁰, sia rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (non esplicitato nel comma 2, ma correlato alle dimensioni e agli effetti del disastro verificatosi: che anzi il legislatore presume essere conseguenza del disastro verificatosi).

D'altra parte, la qualificazione del capoverso come circostanza aggravante, a mio avviso, non esigerebbe necessariamente un'imputazione per colpa del disastro verificatosi.

Da un lato, infatti, l'art. 59 c.p., secondo una certa interpretazione, stabilisce un criterio di imputazione dolosa per le circostanze afferenti a reati dolosi, e colposa per circostanze collegate a delitti colposi; più in generale l'art. 59 c.p. detta sì un criterio generale di imputazione delle circostanze, ma con il limite di circostanze specifiche costruite in forma

penale. Parte speciale, vol. IX, Tomo I, *reati di comune pericolo mediante violenza*, Milano, 2008, 463.

³⁸ Il dibattito è probabilmente inquinato da preoccupazioni di prevenzione generale, posto che la qualificazione come circostanza aggravante, eventualmente bilanciabile, renderebbe potenzialmente più mite la sanzione penale.

³⁹ È la tesi sostenuta da MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, cit., 417 s.; nello stesso senso CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da DOLCINI- MARINUCCI, Padova, 2003, 636 ss.

⁴⁰ *Contra* C. Appello di Torino, Eternit, in *www.penalecontemporaneo.it*, 476, secondo cui nell'ipotesi del cpv. è richiesta la coscienza e volontà di causare un disastro, fatto non coincidente con quello descritto nel comma 1 (coscienza e volontà di realizzare fatti diretti a causare un disastro).

intrinsecamente dolosa,⁴¹ e se del caso costruite come intenzionali o come oggetto di dolo diretto, come appunto accade nel nostro caso.

Il verificarsi dell'evento (il disastro) rappresenta, sul piano soggettivo, nient'altro che il conseguimento del risultato avuto di mira dall'agente già rispetto al fatto-base, come tale coincidente con il dolo del primo comma⁴².

Sul piano probatorio, le prime pronunce del nuovo filone, secondo il quale sarebbe sufficiente il dolo eventuale, valorizzano alcuni dati ricorrenti:

- piena consapevolezza dell'inquinamento prodotto dallo stabilimento industriale, in ragione della notoria pericolosità/cancerogenicità di determinate sostanze (PM 10, diossine ecc.);
- violazione di talune modalità di emissione e talora sforamenti dei valori soglia;
- mancata "ambientalizzazione" degli impianti, talora nonostante impegni presi con le istituzioni; mancato spontaneo adeguamento ai valori più cautelativi di emissione contenuti nei Bref o in altri documenti non vincolanti;

La giurisprudenza citata non sembra approfondire il momento volitivo del dolo eventuale; si limita perlopiù a valorizzare il momento rappresentativo, e l'inerzia conseguente in termini di mancati investimenti, deducendo una preferenza per la massimizzazione del profitto a scapito dei costi di adeguamento degli impianti.

Sulla insufficienza di questo approccio e per una prima rassegna degli indici probatori elencati dalla Sezione Unite applicata ai delitti in commento cfr. *infra*, 3.3.

3.2. Avvelenamento doloso di acque

L'avvelenamento doloso di acque è fattispecie solo di recente assunta agli onori della cronaca giurisprudenziale.

In passato, in presenza di inquinamenti massicci di acque o di sostanze alimentari di fonte industriale, si è fatto saltuariamente ricorso alla assai meno severamente punita fattispecie di contaminazione di acque (art. 440 c.p., noto caso Acna di Cengio), o all'avvelenamento colposo.

Il tema del dolo nell'avvelenamento delle acque o di sostanze alimentari è di particolare delicatezza: l'avvelenamento doloso, è infatti punito con la pena della reclusione da 15 a 24 anni, all'esito di un processo (se dibattimentale) di competenza della Corte di Assise.

Sul piano letterale e strutturale la fattispecie di avvelenamento doloso non è costruita, diversamente dall'art. 434, comma 1 c.p., come fatto diretto a cagionare un avvelenamento; sicché non valgono le considerazioni sopra svolte (3.1) circa l'inconciliabilità di quel delitto con il dolo eventuale.

⁴¹ Come noto esistono due interpretazioni dell'art. 59, comma 2 c.p.: secondo quella prevalente la circostanza andrebbe imputata per colpa, indipendentemente dalla natura dolosa o colposa del reato base; secondo altra tesi la circostanza dovrebbe essere conosciuta rispetto ai reati base dolosi, conoscibile rispetto a quelli colposi. Sulla questione, e per esemplificazioni di aggravanti che rilevano solo se conosciute, v. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, IV ed., 2012, 499 s.

⁴² Sostiene l'identità del dolo in relazione ai due commi dell'art. 434 CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, cit., 640; *contra* GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 463, distingue tra dolo del comma 2 (anche eventuale) e dolo del comma 1 (intenzionale o diretto rispetto all'evento disastroso, eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità);

Tuttavia altri dati inducono a riflettere sulla sufficienza o meno del dolo eventuale nell'avvelenamento previsto dall'art. 439 c.p.

In primo luogo il dato sanzionatorio dovrebbe indurre prudenza nell'interprete, in un duplice senso; già in astratto, verificando con attenzione se il dolo eventuale è compatibile con la struttura della fattispecie⁴³; qualora ammesso, prendendo sul serio la sua prova, attraverso una rigorosa applicazione dei criteri elaborati dalla Cassazione a Sezioni Unite; in ipotesi di dubbio, dando la preferenza all'ipotesi colposa.

Per la giurisprudenza è sufficiente il dolo eventuale, costituito dalla consapevolezza che l'evento, non intenzionalmente voluto, è probabile conseguenza della propria azione, con accettazione volontaria di tale rischio⁴⁴.

Così, ad es., secondo i Giudici tarantini, non vi è dubbio circa la nocività delle sostanze (diossine e PCB) rinvenute sui terreni circostanti Ilva, e non vi è dubbio circa la consapevolezza degli indagati che dall'attività del siderurgico si sprigionassero sostanze tossiche nocive alla salute umana ed animale, segnatamente diossina; nonostante tale consapevolezza gli indagati nulla fecero per eliminare o ridurre per quanto possibile le emissioni di polveri, nonostante vari impegni presi con le istituzioni.

L'inerzia consapevole vale a integrare il momento volitivo del dolo, seppure nella forma meno intensa del dolo eventuale.

In quest'ottica la notorietà scientifica della tossicità di determinate sostanze vale a dimostrare la consapevolezza dell'avvelenamento in capo ai gestori della fabbrica, a prescindere da ogni riferimento ai livelli di emissione all'epoca ammessi, all'esistenza di un'autorizzazione all'emissione di fumi e polveri che le contenevano, per non dire del sostanziale avallo dato durante molti decenni dalla p.a.

In giurisprudenza, almeno dall'esame dei massimari, non risultano condanne per avvelenamento doloso; nell'unica pronuncia, riferita all'applicazione di misura cautelare, si ritiene sufficiente il dolo eventuale, anche se nel caso esaminato (versamento di solfato di rame idrato in un fiume finalizzato a raccogliere pesci) potrebbe credo più correttamente parlarsi di dolo diretto.

A me pare che la ricostruzione del dolo in esame come dolo eventuale non sia così scontata.

Come esplicitato dal titolo del capo II si tratta di un delitto mediante frode, essendo implicita quanto meno l'idea di una simulazione di non pericolosità in relazione al momento in cui la cosa pervenga al consumo⁴⁵.

⁴³ In senso affermativo, tra gli altri, BRUCCELLARIA, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), *Codice penale commentato*, sub art. 439, Milano, III ed., 2011, 4512 s.; CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo II, I *Delitti di comune pericolo mediante frode*, in MARINUCCI-DOLCINI, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Padova, 2014, 221; nello stesso senso GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in diretto da GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, Tomo II, *Reati di comune pericolo mediante frode*, Milano, 2013, 335, il quale peraltro invoca un controllo particolarmente rigoroso sulla prova del dolo eventuale, da intendersi come previsione in concreto sia dello specifico decorso causale, colto nelle sue coordinate spazio-temporali e nelle sue dinamiche diffusive, sia dei riflessi di pericolo comune.

⁴⁴ Tribunale del Riesame di Taranto, sez. feriale, 7.8.2012, cit. p. 89.

⁴⁵ RIONDATO, in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, V ed., Padova, 2008, sub art. 439, 1099.

Il concetto di frode potrebbe essere valorizzato, quanto al suo riflesso soggettivo, pretendendo una condotta dotata di particolare pregnanza, nella forma del dolo intenzionale o diretto.

In senso contrario potrebbe obiettarsi che l'art. 452 punisce anche l'ipotesi colposa, sicché sarebbe irragionevole non punire l'avvelenamento con dolo eventuale; ma l'obiezione prova troppo, perché, come già osservato in relazione al disastro, aderendo a tale impostazione ogni fattispecie dolosa sarebbe sempre e comunque punibile a titolo di dolo eventuale sol che l'ordinamento preveda una gemella fattispecie colposa, a prescindere o come invece doveroso o dalle peculiarità delle singole fattispecie.

Del resto, il raffronto tra le cornici edittali-base della fattispecie colposa (reclusione da 6 mesi a 3 anni) e dolosa (reclusione da 15 anni a 24 anni) dimostra una netta discontinuità sanzionatoria tra i due rimproveri, che in uno con la pena particolarmente elevata prevista per l'ipotesi dolosa dovrebbe orientare a soluzioni che, nel dubbio, escludano rilevanza al dolo eventuale: in caso contrario l'avvelenamento con colpa cosciente verrebbe punito con la pena massima di 4 anni e mezzo di reclusione; la figura omittiva di avvelenamento con dolo eventuale con la pena massima di 24 anni; analogo eccessivo differenziale varrebbe per le rispettive pene minime (6 mesi più aggravante della colpa cosciente vs 15 anni).

Certo, questo ragionamento presuppone che dolo e colpa non rappresentino mondi inconciliabili, come di recente sostenuto dalle Sezioni Unite⁴⁶, ma siano per così dire commensurabili, misurabili in una scala di maggiore o minore grado di colpevolezza.

Insomma, se, diversamente da quanto sostenuto dalle Sezioni Unite, le due figure (colpa cosciente e dolo eventuale) sono contigue, anche le relative pene dovrebbero essere relativamente prossime: un notevole salto sanzionatorio dovrebbe orientare, nei limiti in cui lo consentano la lettera della legge e la struttura della fattispecie, a interpretazioni non rigoriste, che riportino all'avvelenamento colposo (con previsione dell'evento) tutti i casi in cui la contaminazione non sia lo scopo precipuo della condotta o quantomeno la sua conseguenza considerata dall'agente come certa.

3.3. *Gli indicatori del dolo eventuale al banco di prova dei delitti ambientali*

L'orientamento giurisprudenziale sopra criticato, secondo il quale la fattispecie di disastro ambientale (così come quella di avvelenamento delle acque) sarebbe punibile a titolo di dolo eventuale, offre il destro per testare molto sinteticamente gli indicatori probatori del dolo eventuale tratteggiati dalla recente Cassazione a Sezioni Unite⁴⁷ in relazione alla particolare tipologia dei delitti ambientali, nel senso di delitti di inquinamento grave idonei a mettere in pericolo l'incolumità pubblica.

1) *“Negli ambiti governati da discipline cautelari, la lontananza dalla condotta standard”*

Qui il perimetro delle cautele sarà dato soprattutto dall'autorizzazione e dai valori soglia di legge; mi pare che scostamenti non notevoli o modalità di emissione non marcatamente e frequentemente difformi spingano, ricorrendone i requisiti, verso la colpa;

⁴⁶ Secondo le Sezioni Unite 24.4.2014 (dep. 18.9.2014), n. 38343, Espenhahn, in *www.penalecontemporaneo.it*, anche la previsione dell'evento andrebbe considerata diversamente: come previsione chiara e lucida nell'ipotesi del dolo eventuale, come vaga e alquanto sfumata nell'ipotesi della colpa cosciente. Per una critica a questa impostazione v. AIMI, *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssen Krupp*, in *www.penalecontemporaneo.it*, specie 13 s.

⁴⁷ Cass. S.U., 24.4.2014, cit., 183 ss.

2) *Personalità, storia e precedenti esperienze*; in taluni casi abbiamo condotte di inquinamento tollerate, non percepite come illecite neppure dagli organi di controllo; in altri si possono avere precedenti condanne per reati di settore (per es. nel caso Ilva).

3) *Durata e ripetizione della condotta*; questo indicatore si presta ad essere valorizzato ai fini del dolo eventuale, trattandosi di regole di condotte quotidiane, che si protraggono per anni, in ambiti monitorati e auto monitorati, naturalmente laddove si dia la prova della piena consapevolezza di valori notevolmente superiori a quelli consentiti, o di modalità di emissione non autorizzate o vietate;

4) *La condotta successiva al fatto*

Le Sezioni Unite la riferiscono a reati che hanno una consumazione istantanea; nei reati ambientali, non di rado permanenti, o comunque contestati in permanenza, il post fatto viene spesso inquadrato nel reato di omessa bonifica.

Ad es., nel caso Isochimica⁴⁸, a fondare l'ipotesi dolosa (dolo intenzionale) si citano espressamente le condotte di abbandono e di omessa bonifica, seguite alla fase di interrimento di 1600 metri cubi di amianto e di dispersione nell'area di fibre di amianto.

In linea tendenziale eventuali omesse bonifiche non sembrano valorizzabili ai fini del dolo: sia perché costituiscono un obbligo, e non sono rimesse alla volontà dell'inquinatore; sia perché i relativi obblighi intervengono spesso a molti anni di distanza dall'inquinamento storico, rendendo difficile una lettura retrospettiva del dolo ancorata al momento della condotta.

5) *Il fine della condotta, la sua motivazione di fondo*

Qui bisogna forse distinguere; vi sono casi di inquinamento diretto e puntuale in contesti totalmente illeciti: si pensi allo sversamento clandestino di tonnellate di rifiuti tossici e nocivi in terreni agricoli o in fiumi. In questi casi il fine della condotta è sì il profitto, ma l'inquinamento è la conseguenza necessaria, diretta della condotta, il prezzo che si decide di far pagare (all'ambiente e alla incolumità pubblica); siamo nel campo del dolo diretto, più che di quello eventuale.

In altri casi (contesto lecito di base, meri scostamenti non notevoli dai valori-soglia o dalle modalità di emissione) il fine della condotta è quello della produzione, e sullo sfondo del profitto; il dolo eventuale, in base a questo singolo indicatore, sarà tendenzialmente da escludere.

6) *Probabilità di verificazione dell'evento*

Nel nostro settore rileverà anzitutto l'ampiezza (e la frequenza) dello scarto rispetto ai valori soglia o alle modalità di emissione autorizzate.

Con la conseguenza che non si darà né colpa cosciente né dolo eventuale laddove le emissioni rimangano entro i valori soglia (considerazione apparentemente ovvia, ma contraria alla giurisprudenza Ilva, Tirreno Power ecc. sopra citata), e che viceversa l'ipotesi di dolo eventuale crescerà con il crescere dello sfioramento dal limite del rischio consentito.

Tuttavia occorre considerare che i valori soglia sono di regola fissati in modo ultracautelativo, sicché dovrà trattarsi di sfioramenti notevoli e frequenti, idonei a porsi come solido elemento di richiamo, nella psiche dell'agente, ad una situazione concretamente pericolosa per la salute pubblica, in termini appunto di probabilità di disastro (o di avvelenamento).

7) *Le conseguenze negative anche per l'agente in caso di verificazione dell'evento*

⁴⁸ GIP Avellino, decr. 15.06.2013, cit., p. 22.

Qui occorre distinguere: rileveranno ad esempio la contiguità territoriale tra imputato e luogo di emissione; l'amministratore delegato di una multinazionale che presenzia in stabilimento due volte all'anno potrà verosimilmente non mettere in conto pregiudizi alla propria salute, diversamente dal direttore di stabilimento che lavora tutti i giorni in fabbrica e abita in prossimità del sito.

Risulta più difficile valorizzare le conseguenze negative legate ai danni economici e di immagine connessi agli inquinamenti, dato che la loro scoperta e il loro perseguimento sono tutt'altro che prevedibili, specie nel breve-medio periodo.

8) *Il contesto lecito o illecito di base*

Vedi sub 5). In certi casi (condotte radicalmente illecite di base, ad es. massicce immissioni/emissioni clandestine) risulterà plausibile il dolo; al contrario emissioni alla luce del sole, nell'ambito di attività di per sé autorizzate indizieranno al più la colpa cosciente.

9) *Tratti di scelta razionale*

La verifica circa la razionalità di certi atteggiamenti è dato ambiguo rispetto ai delitti ambientali; in linea di massima emissioni che si realizzano nell'arco di anni, senza apparenti gravi danni per l'incolumità pubblica né interventi particolari della pubblica amministrazione potrebbero far propendere per una ragionevole non adesione all'evento pericoloso.

10) *Controfattuale alla luce della prima formula di Frank*

Si tratta del criterio considerato più significativo, in molti casi, dalle stesse Sezioni Unite. Nel nostro settore, date le conseguenze di disastri e avvelenamenti (sia sul piano dell'offesa alle vittime, sia delle conseguenze sanzionatorie per gli imputati, sia dei costi economici di bonifica e altri costi ambientali) è assai dubbio che l'agente non si sarebbe trattenuto dall'agire neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento.

Il dato probatorio è però reso incerto dall'ampio scarto temporale che di regola intercorre tra condotta inquinante e concreto manifestarsi dei danni ambientali e alla salute.

In diversi casi la prima formula di Frank dovrebbe mettere sulla bilancia un profitto ingente sul breve-medio termine contro un prezzo da pagare lontano, quant'anche in ipotesi certo.

Insomma, il controfattuale non risulterebbe in molti casi di facile lettura.

3. *Colpevolezza, errore e caso fortuito*

Esaminate le questioni più attuali (precauzione e dolo eventuale), è opportuno approfondire il tema classico della colpevolezza nei reati ambientali nei profili residui.

In relazione alle fattispecie penali ambientali vengono in rilievo i temi della *conoscibilità* di precetti complessi, ricchi di elementi normativi che rinviano a discipline amministrative non sempre di facile lettura; della *colpa*, rispetto a reati molto spesso propri e a discipline ricche di posizioni di garanzia, fattori che, in giurisprudenza, finiscono non di rado per dare quasi per scontata la rimproverabilità soggettiva della condotta oggettivamente conforme al tipo.

In linea generale, e rinviando alle singole discipline di settore per talune peculiarità, i reati ambientali trovano la loro più frequente e fisiologica collocazione nell'ambito di attività complesse di natura imprenditoriale.

In tali ambiti spetta in primo luogo all'imprenditore organizzare i fattori produttivi e le risorse umane in modo da non offendere il bene ambientale.

Secondo la giurisprudenza spetta al soggetto che voglia intraprendere un'attività impattante sull'ambiente l'onere di informarsi circa gli obblighi (ad es. di munirsi di previe

autorizzazioni) e i divieti fissati dalla legge, anche penale⁴⁹; spetta al medesimo soggetto adottare adeguati sistemi antinquinamento, salva la facoltà di delegarne la manutenzione e il controllo ad altri soggetti idonei, attraverso apposita delega di funzioni.

Peraltro, una volta assolti tali doveri preliminari e per così dire strumentali al corretto esercizio di attività potenzialmente inquinanti, il problema della imputazione soggettiva per colpa di condotte ciononostante inquinanti rimane aperto, nella misura in cui fattori esterni (guasti, eventi atmosferici anomali, condotte di terzi) possono incidere sulla rimproverabilità dell'agente.

La questione si pone in particolare rispetto ai *guasti tecnici* patiti da impianti e depuratori, in conseguenza dei quali si verificano immissioni o emissioni oltre i valori soglia.

Secondo la giurisprudenza tali guasti tecnici sono di regola irrilevanti, in quanto i garanti della tutela ambientale dovrebbero predisporre sistemi di monitoraggio tali da consentire di prevenire il guasto o di ripararlo immediatamente⁵⁰.

L'estremo rigore giurisprudenziale è riassumibile in questa massima: *«Il fatto in sé di un guasto nel funzionamento dell'impianto di depurazione lungi dall'escludere, comprova l'insufficienza delle misure predisposte e, dunque, dimostra la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa»*⁵¹.

La massima, nella sua assolutezza, è palesemente contraria al principio di colpevolezza: il guasto non prova la colpa, la quale lungi dall'essere presunta dovrà essere provata caso per caso.

Vi sarà in linea di massima colpa del garante qualora il guasto derivi da mancata o cattiva manutenzione, da usura, da accadimenti atmosferici sì infrequenti ma non imprevedibili (nubifragi, gelate, ecc.).

In altri casi (ad es. guasti frutto di manutenzione demandata a ditte specializzate che operino non correttamente; errori nella progettazione dell'impianto) occorrerà verificare se l'agente modello avrebbe scelto una ditta di manutenzione o un progettista con quelle caratteristiche, potendo risponderne eventualmente a titolo di *culpa in eligendo* qualora la scelta sia caduta su soggetti sui quali *ex ante* non si sarebbe dovuto fare affidamento sulla base di concreti indizi (assenza di esperienza specifica per quella tipologia di lavori; palese imperizia dimostrata nel corso dei lavori ecc.).

In caso contrario dell'inquinamento dovrebbe rispondere solo colui o coloro cui è attribuibile materialmente il guasto (nell'esempio il titolare della ditta di manutenzione e il progettista).

Per altro verso il principio di colpevolezza rischia di essere violato da taluni orientamenti giurisprudenziali in tema di irrilevanza dell'*error iuris*.

Qual è il trattamento giuridico dell'errore sulla necessità di una previa autorizzazione per chi esercita determinate attività, sulla legittimità di un'autorizzazione ricevuta⁵², sulla riconducibilità di un dato oggetto alla definizione di rifiuto, sulla natura industriale delle

⁴⁹ Cfr. Cass. Sez. III, 15.12.2010, CED 249772, in relazione ad un autotrasportatore che invocava l'ignoranza scusabile della disciplina sui rifiuti.

⁵⁰ Per un'accurata rassegna giurisprudenziale e per i necessari riferimenti dottrinali v. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 204 ss. Per l'irrilevanza di guasti meccanici v. Cass., sez. III, 30 aprile 1999, Citino, n. 7746 (malfunzionamento di una valvola); Cass. sez. III, 15 novembre 2002, RV 223289, Branchesi (piegamento di un tubo); Cass. Sez. III, 24.06.1991, CED 188782 (rottura di una pompa con conseguente malfunzionamento del depuratore).

⁵¹ Cass., sez. III, 10 maggio 2005, Bonarrigo, in *Giur. it.*, 2006, 1034.

⁵² Errore su norma integratrice, irrilevante *ex art. 5 c.p.* secondo Cass. 17 luglio 1980, in *Riv. pen.*, 1981, 638.

acque reflue⁵³, sulla portata e contenuto di singole prescrizioni contenute nel titolo abilitativo?

In tutti i casi si tratta, in ipotesi, di errori che cadono su norme amministrative, esplicitamente o implicitamente richiamate dalla norma penale.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 c.p. oppure dell'art. 47, comma 3, c.p. occorre distinguere, rispettivamente, tra norme extrapenali integratrici e norme extrapenali non integratrici il precetto penale.

Fanno parte del precetto penale le *norme definitorie* di concetti, quando anche ad esso esterne o non dettate a fini precipuamente penali: per es. la definizione di rifiuto (art. 183 d.lgs. n. 152/2006), richiamata dai reati previsti dagli artt. 255 ss. d.lgs. n. 152/2006, o la definizione di acque reflue industriali (art. 74, lett. *h*) e di scarico (art. 74, lett. *ff*) richiamate dal reato di inquinamento idrico (art. 137 d.lgs. n. 152/2006).

Viceversa, *non* integrano il precetto penale le *single prescrizioni* (disposizioni individuali e concrete) contenute nei titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi di costruire, ecc.), le quali integrano presupposti del fatto: l'errore sul loro significato va ricondotto pertanto all'art. 47 c.p., con esclusione del dolo e responsabilità per colpa (sufficiente nelle contravvenzioni) se l'errore è dovuto a colpa.

Di particolare complessità appare l'individuazione della disciplina applicabile dell'errore su disposizioni richiamate da norme parzialmente in bianco e su elementi normativi non oggetto di definizioni.

Nel primo caso, le difficoltà derivano (anche) dalla stessa controversa categoria delle norme parzialmente in bianco⁵⁴, cioè di quelle norme che descrivono compiutamente la condotta incriminata (per es. effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti í , art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006; eseguire lavori edilizi, art. 44, d.p.r. n. 380/2001), rinviando ad altre norme per la determinazione del se e del quando la condotta sarà vietata (rispettivamente, òin mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 í ö, e òin assenza del permesso di costruireö).

Secondo una parte della dottrina l'esistenza dell'obbligo, posto dalla norme richiamate (nel nostro caso amministrative), concorre a costituire l'imperativo, la cui violazione integra il reato⁵⁵; sicché l'errore su di esse ricadrebbe sotto l'art. 5 c.p.

Diversamente, l'errore sulle fattispecie extrapenali in base alla quali si applica la qualifica normativa (per es. òbene paesaggisticoö, òoasi di protezioneö, ecc.) ai casi concreti rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 47, comma 3, c.p.⁵⁶.

La giurisprudenza, in linea con un orientamento più generale, tende a ricondurre gli errori ricadenti su norme o discipline extrapenali (amministrative) all'art. 5 c.p., e non all'art. 47, comma 3, c.p., sul presupposto più ampio, contestato dalla dottrina prevalente⁵⁷, secondo cui per legge extrapenale deve intendersi soltanto una legge destinata in origine a regolare

⁵³ Errore su norma integratrice, irrilevante *ex art. 5 c.p.* secondo Cass. 19 aprile 1994, in *Cass. pen.*, 1995, 1612.

⁵⁴ V. D. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, 1976, 241 ss.; L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004, 95 ss.

⁵⁵ D. PULITANÒ, in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, V ed., Padova, 2008, *sub art. 5*, 29.

⁵⁶ D. PULITANÒ, *sub art. 47*, *cit.*, 177.

⁵⁷ Per una efficace sintesi degli orientamenti in questione v. per tutti D. PULITANÒ, *sub art. 47*, *cit.*, 176.

rapporti giuridici *non* di carattere penale e che *non* sia richiamata in una norma penale né in essa esplicitamente o implicitamente incorporata.

L'orientamento giurisprudenziale in parola, tuttavia, non pare condivisibile, esaurendosi in un'*interpretatio abrogans* dell'art. 47, comma 3, c.p.

Più persuasiva appare la tesi, sopra accennata, secondo la quale lo specifico ambito di applicazione dell'art. 47, comma 3, c.p. è rappresentato dall'errore sulle fattispecie extrapenali in base alla quali si applica la qualifica normativa ai casi concreti.

In definitiva, ed esemplificando, l'errore sulle norme amministrative alla stregua delle quali una data attività di commercio di rifiuti o una data emissione in atmosfera sono soggette a previa autorizzazione così come l'errore su definizioni legali di concetti (rifiuto, acque reflue industriali) avranno efficacia scusante negli angusti limiti specificati dalla Corte costituzionale nella sentenza che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 5 c.p.⁵⁸: se e in quanto si tratti di errori *inevitabili*.

Inevitabilità che la giurisprudenza, per intuitive ragioni di tenuta generalpreventiva del precetto, ha inteso in modo assai rigoroso, e segnatamente più rigoroso di quello adottato per il consueto giudizio sulla colpa⁵⁹.

Viceversa, ricadranno sotto l'art. 47, comma 3, c.p., con esclusione del dolo e ó secondo l'opinione prevalente ó punibilità a titolo di colpa laddove il reato sia colposo e in concreto l'errore sia dovuto a colpa, gli errori sui criteri di applicazione delle qualificazioni normative (ó bene paesaggistico, óasi di protezione, ecc.) desumibili da fattispecie extrapenali (amministrative).

La distinzione tra errore *ex art. 5 c.p.* ed errore *ex art. 47, comma 3, c.p.* è teoricamente marcata, escludendo il secondo sempre il dolo.

La distinzione è tuttavia più sfumata in relazione alla grandissima parte dei reati ambientali, punibili a titolo di colpa in quanto contravvenzioni.

In sostanza, in relazione alle contravvenzioni, e agli occhi della giurisprudenza, ciò che cambia è il metro di giudizio alla stregua del quale formulare il giudizio circa la ócolpositàö dell'errore sulla o dell'ignoranza della norma extrapenale richiamata dal precetto penale: più rigoroso laddove essa integri il precetto penale (art. 5 c.p.), meno laddove conservi la sua autonomia concettuale (art. 47, comma 3, c.p.).

Di fatto, la complessità e mutevolezza delle discipline amministrative possono ingenerare nel loro destinatario problemi di corretta comprensione dei precetti.

Sul piano del trattamento giuridico dell'errore, la tendenziale sua irrilevanza nella nostra materia può spiegarsi, agli occhi della giurisprudenza, con due caratteristiche tipiche del diritto penale dell'ambiente: la natura di reati propri e contravvenzionali della gran parte dei reati ambientali.

Sicché da un lato varrebbe l'orientamento più generale secondo cui chi opera professionalmente in determinati settori di attività ha il dovere di informarsi sulle relative normative; d'altro lato l'errore dovuto a colpa, avendo ad oggetto contravvenzioni, non scuserebbe⁶⁰.

Limitati spazi alla rilevanza scusante dell'errore emergono in giurisprudenza rispetto a casi di *errore indotto dalla pubblica amministrazione*, specie in relazione a soggetti privi di

⁵⁸ Corte cost. n. 364/1988.

⁵⁹ Lo sottolinea criticamente D. PULITANO, *sub. art. 5, cit.*, 31.

⁶⁰ Laddove l'errore dovuto a colpa venga ritenuto fondare la responsabilità per il corrispondente reato colposo, analogamente a quanto previsto dall'art. 47, comma 3; per la tesi contraria a tale interpretazione v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VI ed., Bologna, 2009, 384.

conoscenze specifiche sull'oggetto del parere ottenuto⁶¹.

Tali casi, affiorati in particolare nel diritto penale urbanistico⁶², si giustificano in quanto il soggetto che erra ha adempiuto soggettivamente all'obbligo di informazione presso organi deputati e teoricamente dotati delle conoscenze e competenze necessarie, e d'altro canto non ha a sua volta gli strumenti culturali per dubitare della giustezza delle informazioni ricevute.

Esemplificando, potrà ritenersi incolpevole l'errore nel quale sia incappato il committente di un'opera edificata in contrasto con gli strumenti urbanistici, sulla base di titolo abilitativo illegittimo rilasciato dall'autorità competente⁶³; viceversa potrà non essere ritenuto incolpevole l'errore del direttore dei lavori, nella misura in cui si possa rimproverare ad un professionista del settore di avere fatto affidamento su di un parere palesemente incongruo⁶⁴.

⁶¹ Cass. Sez. III, 4.11.2009, CED 245863: la buona fede che esclude l'elemento soggettivo nei reati contravvenzionali ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, quale ad esempio il ripetuto diniego di rilasciare un'autorizzazione ad un'attività di smaltimento, reputata non necessaria dalla p.a.

⁶² Cass. Sez. III, 18.12.1997, CED 210368: il rilascio di una irrituale autorizzazione comunale provvisoria in sostituzione della necessaria autorizzazione regionale per l'esercizio di un chiosco stagionale in zona vincolata può legittimamente indurre in errore il destinatario del provvedimento.

⁶³ Cfr. Cass., sez. III, 16 dicembre 1996, Crocetta, in *Riv. giur. edil.*, 1996, I, 559, su esclusione della colpa per ignoranza inevitabile connessa al rilascio di concessione illegittima; la giurisprudenza tende a dare rilievo scusante all'errore indotto dalla p.a. con il limite del vizio macroscopico dell'atto: Cass., sez. III, 28 ottobre 1997, Controzzi, *Dir. pen. e proc.*, 1998, 1545.

⁶⁴ Cass., sez. un., 10 giugno 1994, Calzetta, in *Cass. pen.*, 1994, 2927.